# **COMUNE DI NONANTOLA**



## Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 27/02/2018

**OGGETTO:** TASSA RIFUTI SOLIDI URBANI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano		X
PICCININI OSCAR	Consigliere	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere	X	
CENSI STEFANO	Presidente	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X	
BELLEI RITA	Consigliere	X	
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
ARCIFA DANIELA	Consigliere		X
PROCACCI GABRIELE	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X	
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 14 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Supplente, Dott. Stefano Sola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Stefano Censi, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di Scrutatori i Sigg.ri: ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO, BELLEI RITA, RONCHETTI ELENA.

Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, in relazione agli oggetti dal n. 4 al n. 13 iscritti all'Ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale, si é proceduto ad effettuare una illustrazione e discussione unica, in quanto strettamente correlati all'approvazione del bilancio, per poi procedere successivamente alla votazione separata dei singoli oggetti all'Ordine del giorno.

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147 del 2013, e successive variazioni ed integrazioni, che disciplinano l'applicazione della TARI;

Dato atto che con propria deliberazione n. 22 del 29/04/2014 e successive modifiche, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Preso atto che, con propria precedente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani per l'anno 2018, presentato dal gestore Geovest s.r.l., nelle more della successiva approvazione da parte di ATERSIR, in seguito alla quale potranno apportate eventuali modifiche, adottate con apposito d ulteriore atto;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge di bilancio 2018, Legge 27/12/2017, n. 205, il quale sospende per l'anno 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad esclusione della tassa rifiuti, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2018;

Vista la Legge di bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 2015, art.1, comma 38, di modifica dell'art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 2013, n. 147, che permette anche per il 2018 di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999;

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, elaborata ai sensi della citata normativa da parte di GEOVEST S.r.l., relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto (allegato A);

### Preso atto:

- a) che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;
- b) che l'importo per la gestione amministrativa dell'entrata, CARC, è pari ad €. 91.458,56, iva esclusa
- c) che l'importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad €.1. 994.860,00, IVA esclusa;

Acquisite le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani di cui il 64,69% attribuibile alle utenze domestiche e il 35,31 % attribuibile alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Dato atto, altresì, che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione, a seguito di eventuali variazioni apportate da ATERSIR al Piano Economico Finanziario presentato;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive, al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, il quale fa salva l'applicazione del tributo provinciale, quale maggiorazione della tariffa della TARI, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia;

Dato atto che con delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Modena n. 97 del 27/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato confermato per l'anno 2018 il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 5%, corrispondente ad €. 109.650,61;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

Richiamato l'art. 22 del regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI che stabilisce le scadenze di versamento della TARI, anche considerando gli eventuali conguagli che

dovranno essere versati nell'anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:

- prima rata al 31 MAGGIO;
- seconda rata 30 NOVEMBRE;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 MAGGIO.
- rata a conguaglio entro il 31 MAGGIO anno successivo.

Il Gestore è autorizzato ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti, modalità prevista dalle disposizioni normative vigenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

#### Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

Dato atto che il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

- Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Ronchetti, Procacci, Panzetti) espressi in forma palese dai n. 14 presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2018 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato

prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato a);

- 2) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario come individuate dal gestore ed approvato in data odierna, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi per l'anno 2018;
- 3) Di dare atto che le tariffe si intendono approvate provvisoriamente, in attesa di approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di ATERSIR, e pertanto potrebbero subire modifiche a seguito di variazioni del piano stesso che dovessero essere definite dall'agenzia territoriale;
- 4) Di dare atto che il tributo provinciale continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2018;
- 6) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 22, del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato:
  - prima rata al 31 MAGGIO;
  - seconda rata 30 NOVEMBRE
  - è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 MAGGIO
  - rata a conguaglio entro il 31 MAGGIO anno successivo.
  - Il Gestore è autorizzato ad organizzare l'invio degli avvisi di pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato "F24", compilato in tutte le sue parti,
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Letto, approvato e sottoscritto:

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Stefano Censi sottoscritto digitalmente

# IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Dott. Stefano Sola sottoscritto digitalmente